Civile Ord. Sez. 5 Num. 26450 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: HMELJAK TANIA
Data pubblicazione: 08/10/2026

Oggetto: Tributi – Imposta di consumo – Oli lubrificanti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27299/2017 R.G. proposto da

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *ricorrente* –

Contro

R.A.M. s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Blundo

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Siracusa n. 2062/04/2017, depositata il 5.06.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2026 dal Consigliere Tania Hmeljak.

RILEVATO CHE

- La R.A.M. s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza della CTP di Siracusa che aveva rigettato il ricorso proposto dalla medesima contribuente avverso l'avviso di pagamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti acquistati nell'anno 2003;

- la CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente, annullava l'atto impugnato osservando, per quanto qui rileva, che:

- con l'art. 6 del d.l. n. 452 del 2001, conv. in legge n. 16 del 2002, è stata soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, prevista dall'art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1995, con espressa decorrenza dal 1° ottobre 2002;

- solo a seguito della nuova direttiva comunitaria 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ha riformato il regime di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità a partire dal 1° gennaio 2004, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29571 del 2011) ha ritenuto che la precedente normativa in materia fosse conforme al diritto comunitario;

- l'art. 1, comma 116, della l. n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha pertanto disposto che la precedente disposizione continuava ad esplicare i suoi effetti, fissando la misura dell'aliquota a partire dal 1° gennaio 2006;

- poichè la legge non dispone che per l'avvenire, salvo espressa disposizione contraria – nella specie mancante - per l'anno 2003 tale imposta non era prevista;

- l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

- la contribuente resisteva con controricorso e depositava memoria.

CONSIDERATO CHE

- Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la Direttiva del Consiglio d'Europa n. 96/2003 aveva abrogato l'obbligo per gli Stati membri di non assoggettare ad

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

imposte gli oli lubrificanti e che la disposizione di cui all'art. 6 del d.l. n. 451 del 2001, che ha abrogato l'art. 62 del TUA (e che, nel sopprimere l'imposta di consumo sugli olii lubrificanti, aveva istituito al suo posto una nuova imposta, denominata contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale), non era mai entrata in vigore, non essendo stato mai emanato il regolamento ministeriale di attuazione previsto dall'art. 7, comma 5-bis, del medesimo d.l., per cui l'art. 62 TUA continuava ad esplicare i suoi effetti anche per l'anno 2003, come confermato dalla interpretazione letterale della legge finanziaria del 2006;

- il motivo è infondato;

- occorre premettere che l'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA), sottopone all'imposta di consumo gli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;

- tale disposizione si poneva in contrasto con la disciplina unionale e, in particolare, con le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE, in virtù delle quali, pur rientrando gli oli minerali non utilizzati come carburanti o come combustibili per riscaldamento nell'ambito di applicazione delle citate normative, non potevano essere assoggettati all'imposta (erano «obbligatoriamente esonerati dall'accise armonizzata»);

- sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia europea che, con la sentenza del 25 settembre 2003, C-437/01, Commissione/ Italia, ha condannato l'Italia per aver mantenuto in vigore l'art. 62, comma 1, del TUA, in contrasto con le citate direttive;

- l'art. 62 TUA è stato abrogato dall'art. 6 del d.l. n. 452 del 2001, ancorché per essere sostituito, con l'art. 7 del medesimo d.l., che prevedeva l'introduzione di un'altra imposta, denominata «contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale», parimenti obbligatoria e di identico oggetto e disciplina (per cui la Corte di Giustizia aveva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ritenuto meramente apparente la dedotta abrogazione); tale abrogazione, tuttavia, era stata differita dal d.l. n. 209 del 2002 a far data dall'entrata in vigore del regolamento istitutivo del contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale, mai adottato, tanto che con l'art. 1, comma 116, della l. n. 266 del 2005 è stato stabilito che «l'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi effetti...»;

- il legislatore comunitario, invece, ha introdotto nel 2003 una nuova regolamentazione della disciplina degli oli lubrificanti e delle relative accise (direttiva n. 2003/96/CE, in vigore dal 1° gennaio 2004): in tale occasione modificava il precedente regime escludendo gli oli utilizzati per usi diversi dall'ambito di applicazione della nuova direttiva;

- di conseguenza, mentre con le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE gli oli minerali utilizzati non come carburanti o combustibile erano comunque inclusi nell'ambito delle accise armonizzate ma obbligatoriamente esenti da imposta, nella nuova direttiva gli stessi non venivano in alcun modo considerati né ai fini dell'imposizione, né ai fini delle esenzioni;

- la Corte di Giustizia, nuovamente interpellata sulla compatibilità dell'art. 62, comma 1, TUA all'innovato assetto normativo, concludeva, nel senso di ritenere compatibile una normativa nazionale «che prevede la riscossione di un'imposta di consumo gravante sugli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per riscaldamento» (Corte di Giustizia, sentenza 5 luglio 2007, C-145/06 e C-146/06, Fendt, punti 37 e 38), con l'unico limite

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che tali imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse all'attraversamento delle frontiere;

- come ha già precisato al riguardo questa Corte (Cass. n. 6138 del 2019), dal quadro normativo delineato emerge con evidenza che, per il legislatore nazionale, l'acquisto e l'utilizzo di oli lubrificanti per fini diversi da carburante o combustibile per riscaldamento è sempre stato soggetto ad imposizione, mentre per il legislatore unionale una tale possibilità era da ritenersi esclusa fino al 31 dicembre 2003 in conseguenze dell'assetto disciplinato dalle direttive nn. 92/81/CEE e 92/82/CEE, mentre era consentita, successivamente a tale data, in forza della nuova complessiva regolamentazione portata dalla direttiva n. 2003/96/CE (v. anche Cass. n. 29571 del 2011 e Cass. n. 4670 del 2012);

- ne deriva che correttamente la CTR ha ritenuto che, trattandosi di imposta relativa all'anno 2003, la stessa non era dovuta per contrarietà al diritto unionale all'epoca vigente;

- il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento, in favore della contribuente, delle spese del giudizio, che liquida in € 3.100,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24 settembre 2026

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale